

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO CONTENZIOSO E
LEGALITA' nella persona del dott. Savino Filannino giusto incarico ricevuto con
decreto sindacale n. 54282 del 12.07.2024.

Premesso:

in data 20.10.2023, il Sig. L.A. eletivamente domiciliato in Barletta presso lo studio legale degli Avv.ti Antonio e Vitonicola Lacerenza, conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Barletta, proponendo ricorso ex art. 204 C.d.S. per "OPPOSIZIONE AL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: nr. 012106 del 16.09.2023";

l'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, delegando i dottori Russo Giuseppe e Zullo Michele, dipendenti del Comune di Barletta, a stare in giudizio per conto dello stesso Comune di Barletta, giusta determinazione dirigenziale n. 1753 del 25.10.2023;

con sentenza n. 253/2024, emessa in data 30.09.2024, il Giudice di Pace di Barletta accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite;

con ricorso in appello, il Sig. L.A. conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Tribunale di Trani (n. 3452/2024 R.G.) chiedendo di

"1) accertarsi e dichiararsi, sussistente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per tutti i motivi innanzi dedotti;

Conseguentemente, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, emessa dal Giudice di Pace di Barletta - n. 253/2024 (r.g. 934/2023), resa dall' Avv. Luciano Lasaracina il 30 settembre 2024, depositata in Cancelleria il 30 settembre 2024 - non notificata , chiedeva dichiararsi provata la domanda, e quindi il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere le spese di lite del primo grado dovendosi condannare a tale titolo l'appellata;

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, comprese le spese documentate del primo grado, oltre accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. ";

l'Amministrazione comunale, stante la nota prot. n. 2294 del 13.01.2025 del Comando Polizia Locale, riteneva opportuno costituirsi in giudizio;

pertanto, per il giudizio in parola, si conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Barletta all'Avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura Comunale di Barletta, con facoltà di chiamare terzi in causa, giusta determinazione dirigenziale n. 362 del 11/3/2025;

che, all'esito del giudizio, il Tribunale di Trani, emetteva sentenza n. 397/2025, notificata al Comune di Barletta in data 07.04.2025, con la quale così disponeva:

“in accoglimento dell'appello spiegato da L.A. con ricorso del 22.10.2024, avverso la sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n. 934/2023 RG, dal Giudice di Pace di dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in favore del L. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;

dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore del L. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti”;

che l'Avv. Antonio Lacerenza, difensore giudiziale del Sig. L.A., con nota spese, prot. n. 36198 del 30.04.2025, quantificava le somme dovute in esecuzione della sentenza in parola, per sorte capitale e spese legali;

che, conseguentemente, in esecuzione della sopraindicata sentenza, occorre procedere, entro e non oltre la data del 05.08.2025, termine dei 120gg. dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, onde evitare ulteriori aggravi di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, al pagamento della somma complessiva di € 1.196,01 per spese legali di cui: € 746,00 per compenso professionale (€ 346,00 per il I GRADO ed € 400,00 per il II GRADO come da sentenza), € 111,90 (15% su tot. € 746,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 34,32 (per cap. 4% su tot. € 857,90), € 196,29 (per iva al 22% su tot. € 892,22) € 107,50 per borsuali, (I e II GRADO) al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Antonio Lacerenza, dichiaratosi antistatario.

Dato atto che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la previsione di cui all'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00), ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

Ritenuto di dover procedere senza indugio alla presa d'atto ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 1.196,01 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto e richiamato l'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00).

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Dei Revisori;

PROPONE

Di procedere alla presa d'atto ed al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio di complessivi € 1.196,01 derivante dalla sentenza n. 397/2025, pronunciata dal Tribunale di Trani.

Di dare atto che il pagamento della somma di cui al precedente punto trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del responsabile Ufficio Deliberazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.23 comma 5 della L. n.289/02.

Di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere a salvaguardare gli equilibri di bilancio nei termini previsti dall'art.193 del T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Servizio Autonomo Contenzioso e Legalità in oggetto indicata.

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

2) DI PROCEDERE alla presa d'atto e al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., comma 1, lett. a), del debito fuori bilancio di € 1.196,01 derivante dalla sentenza n. 397/2025, pronunciata dal Tribunale di Trani, con effetto ricognitorio.

3) DI PRENDERE ATTO che il pagamento della somma complessiva di € 1.196,01 trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4°, del D. Lgs. 267/2000.

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art.23, co.5 della L. n.289/02, all'Ufficio Delibere per la trasmissione dello stesso alla Procura della Corte dei Conti.



Pareri

COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 47

Ufficio Proponente: 1.2.0 - Ufficio Avvocatura

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 397/2025 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI - AVVOCATURA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.2.0 - Ufficio Avvocatura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FILANNINO SAVINO in data 02/05/2025



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr.47 del 30/04/2025

ESERCIZIO: 2025 *Impegno di spesa* 2025 1358/0 **Data:** 06/05/2025 **Importo:** 1.196,01

Oggetto: PRENOTAZIONE - RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 397/2025 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI - AVVOCATURA.

SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Bilancio


Anno:	2025	Stanziamento attuale:	340.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	279.821,11
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 1358/0:	1.196,01
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	281.017,12
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti	Disponibilità residua:	58.982,88

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2025	Stanziamento attuale:	115.000,00
Capitolo:	9031118	Impegni già assunti:	85.711,25
Oggetto:	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse	Impegno nr. 1358/0:	1.196,01
Progetto:		Totale impegni:	86.907,26
Resp. spesa:	100 Ufficio Ragioneria	Disponibilità residua:	28.092,74
Resp. servizio:	100 Ufficio Ragioneria		

BARLETTA li, 06/05/2025

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



Pareri

COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 47**

Ufficio Proponente: **1.2.0 - Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 397/2025 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI - AVVOCATURA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.2.0 - Ufficio Avvocatura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Savino Filannino

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo



COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 250 del 8 maggio 2025

**OGGETTO: Parere sulla Proposta di Consiglio n. 47/2025 avente ad oggetto:
“RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DA SENTENZA N. 397/2025 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI -
AVVOCATURA”.**

L’anno duemilaventicinque, il giorno 8 del mese di maggio, si è riunito, telematicamente, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce (Presidente), Dott.ssa Cosima Giannico e Dott. Luigi Mendicelli (Componenti).

Premesso che:

L’Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell’Articolo 239, Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ad esprimere il proprio parere sulle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni.

Con messaggio Pec del 8 maggio 2025, protocollo AOO.c_a669.08/05/2025.0038203, al fine dell’acquisizione del relativo parere, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la Proposta di Consiglio n. 47/2025 avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 397/2025 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI - AVVOCATURA”**, comprensiva dei seguenti allegati:

P000005688_001000_SENT.397-25.pdf
-P000005688_007000_CN_5688.pdf.p7m

Il Collegio dei Revisori,

Preso atto che all’esito del giudizio iscritto nel R.G. al n.3452/2024, il Tribunale di Trani, emetteva sentenza n. 397/2025 del 7 aprile 2025, notificata al Comune di Barletta in data 07.04.2025, con la quale così disponeva:

"in accoglimento dell'appello spiegato da L.A. con ricorso del 22.10.2024, avverso la sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n. 934/2023 RG, dal Giudice di Pace di dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in favore del L. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;

dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore del L. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti";

che l'Avv. Antonio Lacerenza, difensore giudiziale del Sig. L.A., con nota spese, prot. n. 36198 del 30.04.2025, quantificava le somme dovute in esecuzione della sentenza in parola, per sorte capitale e spese legali;

Preso atto che il Debito Fuori Bilancio da riconoscere è quantificato, nella Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, nella somma complessiva di € 1.196,01 per spese legali di cui: € 746,00 per compenso professionale (€ 346,00 per il I GRADO ed € 400,00 per il II GRADO come da sentenza), € 111,90 (15% su tot. € 746,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 34,32 (per cap. 4% su tot. € 857,90), € 196,29 (per iva al 22% su tot. € 892,22) € 107,50 per borsuali, (I e II GRADO) al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Antonio Lacerenza, dichiaratosi antistatario.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 1.196,01 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Visto il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto che sulla Proposta di Consiglio n. 47/2025 è apposto:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Settore Dott. Savino Filannino, in data 02/05/2025

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Michelangelo Nigro, in data 06/05/2025;

Considerando che ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione, una volta deliberato il riconoscimento, deve trasmettere tempestivamente le relative delibere alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, così come previsto dall'art. 23 c. 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, per l'accertamento delle eventuali responsabilità;

Esprime

Parere favorevole sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 fatte salve le eventuali determinazioni della Procura della Corte dei Conti, cui il provvedimento è inviato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 08/05/2025

firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce
Dott.ssa Cosima Giannico
Dott. Luigi Mendicelli

Presidente
Componente
Componente



Firmato digitalmente da:
**Ettore Amedeo
Maria Corvasce**

Firmato digitalmente da:

MENDICELLI LUIGI

Firmato il 08/05/2025 19:13

Seriele Certificato: 2193863

Valido dal 14/02/2023 al 14/02/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COSIMA
GIANNICO





CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città della Disfida

III Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari”

VERBALE n. 43/2025

L’anno **duemilaventicinque** addì 05 del mese di giugno a partire dalle ore 16.00 si è tenuta al secondo piano di Palazzo di Città la seduta della **III Commissione Consiliare Permanente** “Affari Finanziari”, convocata per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

Espressione parere proposta 47 e 52/2025

Presiede la seduta il Presidente della Commissione GRIMALDI Ruggiero, il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Risultano presenti ed assenti i componenti come di seguito indicato:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GRIMALDI Ruggiero	Presidente	X	
DILEO Rocco	Componente	X	
SPINAZZOLA Massimo Antonio	Vicepresidente	X	
GORGOLIONE Martina	Componente	X	
BIZZOCA Michele	Componente	X	

Il Presidente GRIMALDI Ruggiero, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza e, dopo i saluti di rito, introduce i punti iscritti all’o.d.g.


Analizzate le proposte 50 e 51, la Commissione si esprime nei seguenti termini: i Consiglieri BIZZOCA, GORGOLIONE e GRIMALDI esprimono parere favorevole. Il Consigliere SPINAZZOLA si riserva di esprimere parere in Consiglio Comunale.

Non essendoci altro argomento da trattare come nessuna richiesta di intervento o replica, il presidente dichiara chiusa la seduta alle **17.15** del giorno **05.06.2025**. -----

Si dispone la trasmissione del presente verbale all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché il parere espresso venga allegato alla proposta di delibera in oggetto. -----

Si dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato nella pagina web istituzionale dell’Ente – sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente della III C.C.P.
GRIMALDI Ruggiero



53 / 25 el
07.04.25

3452/2024 r.g.a.c.c.

pref. n. 29344 del 08.04.25 Tribunale Ordinario di Trani

VERBALE UDIENZA DEL 07.04.2025

Alle ore 10.03, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il procedimento in epigrafe.

È presente per AMEDEO LACERENZA l'avv. VITONICOLA LACERENZA anche in sostituzione dell' avv. LACERENZA ANTONIO .

È presente per COMANDO POLIZIA LOCALE- COMUNE DI BARLETTA l'avv. PALMIOTTI ISABELLA.

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Si dà ingresso alla discussione orale.

L'avv. LACERENZA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.

L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.

Il Giudice

decide come da allegata sentenza.

Trani, 07.04.2025

Il Giudice

dott.ssa Roberta Picardi



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 07.04.2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 397/2025 pubbl. il 07/04/2025

RG n. 3452/2024

Sentenza n. cronol. 1202/2025 del 07/04/2025

3452/2024 r.g.a.c.c.

Tribunale Ordinario di Trani

VERBALE UDIENZA DEL 07.04.2025

Alle ore 10.03, con l'assistenza del funzionario U.P.P., dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il procedimento in epigrafe.

È presente per AMEDEO LACERENZA l'avv. VITONICOLA LACERENZA anche in sostituzione dell' avv. LACERENZA ANTONIO .

È presente per COMANDO POLIZIA LOCALE- COMUNE DI BARLETTA l'avv. PALMIOTTI ISABELLA.

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Si dà ingresso alla discussione orale.

L'avv. LACERENZA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.

L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.

Il Giudice

decide come da allegata sentenza.

Trani, 07.04.2025

Il Giudice

dott.ssa Roberta Picardi



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 07.04.2025, ha pronunciato la seguente



Sentenza n. 397/2025 pubbl. il 07/04/2025

RG n. 3452/2024

Sentenza n. cronol. 1202/2025 del 07/04/2025
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale

tra

LACERENZA AMEDEO, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito a margine del ricorso di primo grado iscritto al n.934/2023 del Registro Generale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Barletta, dall’Avv. Antonio Lacerenza e dall’ avv. Vitonicola Lacerenza ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di questi ultimi in Barletta alla Via M.R. Imbriani n.35

-appellante-

E

COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti dell’Avvocatura Comunale, giusta mandato a margine del presente atto, in virtù della determinazione dirigenziale n. 362 del giorno 11/03/2025, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti

-appellato-

OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 22.10.2024, Lacerenza Amedeo interponeva tempestivo appello avverso la sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di Barletta, non notificata, nella parte in cui, pur accogliendo integralmente il ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada n. 12106 elevato il 16.09.2023 per violazione dell’art. 158 c.d.s., ha compensato le spese fra le parti in ragione della “peculiarità della materia trattata e le ragioni dell’accoglimento”



Sentenza n. 397/2025 pubbl. il 07/04/2025
RG n. 3452/2024

Sentenza n. cronol. 1202/2025 del 07/04/2025

A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua compensazione delle spese di lite", concludendo per la riforma della sentenza n. 253/2024 del Giudice di Pace di Barletta nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite, con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario.

Il Comune di Barletta si è costituito deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.

Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.

In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 30.09.2024.

L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.

Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.

Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di Barletta non ha motivato la compensazione delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata vittoriosa in primo grado.

La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocabilmente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).



Sentenza n. 397/2025 pubbl. il 07/04/2025
RG n. 3452/2024

Sentenza n. cronol. 1202/2025 del 07/04/2025
<<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).

Si legge nella motivazione della sentenza qui appena citata che: “*Stante la peculiarità della materia trattata e le ragioni dell'accoglimento, si ritengono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti*”.

Se è vero che ai fini della valutazione dell’adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d’ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300).

Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.

Una volta pronunciato dal primo giudice l’annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.s. per insussistenza dell’infrazione contestata, (art. 158 Cds), non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c. subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite,



Sentenza n. 397/2025 pubbl. il 07/04/2025
RG n. 3452/2024

Sentenza n. cronol. 1202/2025 del 07/04/2025
avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'ente civico opposto.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).

In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.

Così come anche le spese del giudizio di appello avendo il Comune di Barletta resistito al gravame insistettero per la conferma della disposta compensazione delle spese di lite.

<<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).

Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione a carico dell'appellato avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello spiegato da Lacerenza Amedeo con ricorso del 22.10.2024, avverso la sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di



Barletta ed in riforma parziale di tale sentenza:

A) dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in favore del Lacerenza e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;

B) dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore del Lacerenza e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.

Trani, 07.04.2025

Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi



RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Antonio Lacerenza** (C.F. LCRNTN61A29A669G), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **LACERENZA AMEDEO, (cod. fisc. LCRMAD98S22A669T)**, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Sentenza n. 397/2025 pubblicata il 07.04.2025 rg n. 3452/2024 emessa dal Tribunale di Trani – Sezione Civile a:

- **Avv. Isabella PALMIOTTI**, in qualità di procuratrice costituita del COMUNE DI BARLETTA (C.F.00741610729), all'indirizzo pec: isabella.palmiotti@pec.ordineavvocatitrani.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- **COMUNE DI BARLETTA**, in persona del Sindaco p.t. con sede in Barletta presso il Palazzo di Città al Corso Vittorio Emanuele n.94(C.F.:00741610729) all'indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, estratto dal Registro IPA;

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avv.antoniolacerenza@pec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).


DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento **r.g. 3452/2024 del Tribunale di Trani - Sez. Civile**
ATTESTO

- ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che l'allegato file sentenza.pdf ("sentenza"), sottoscritta digitalmente è conforme alla copia informatica presente nel relativo fascicolo informatico di cancelleria dal quale è stata estratta.

F.to digitalmente da

Avv. Antonio Lacerenza



LACERENZA
ANTONIO
Avvocato
07.04.2025
17:10:04
GMT+01:00

[Messaggi](#)[Contatti](#)[Calendario](#)[Attività](#)[Impostazioni](#)[Firma Digitale](#)[Nuova Webmail](#)[SCRIVI](#)

Cerca un messaggio

Risp

In arrivo (170)

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Bozze

Invitati

Spam

Cestino

Cartelle (170)

ALTRO

Etichette

Ricerche



Privo di virus www.avast.com

2 Allegato(i) (339 KB)[Scarica tutti gli allegati](#)[Mostra allegati](#)[Firma allegati e rispondi](#)

Nuova

Relata di notifica...
163.9 KBsentenza.pdf
236.1 KB

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO CONTENZIOSO E LEGALITA'
nella persona del dott. Savino Filannino giusto incarico ricevuto con decreto
sindacale n. 54282 del 12.07.2024.

Premesso:

in data 20.10.2023, il Sig. Lacerenza Amedeo, elettivamente domiciliato in Barletta presso lo studio legale degli Avv.ti Antonio e Vitonicola Lacerenza, conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Barletta, proponendo ricorso ex art. 204 C.d.S. per "OPPOSIZIONE AL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: nr. 012106 del 16.09.2023";

l'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, delegando i dottori Russo Giuseppe e Zullo Michele, dipendenti del Comune di Barletta, a stare in giudizio per conto dello stesso Comune di Barletta, giusta determinazione dirigenziale n. 1753 del 25.10.2023;

con sentenza n. 253/2024, emessa in data 30.09.2024, il Giudice di Pace di Barletta accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite;

con ricorso in appello, il Sig. Lacerenza Amedeo conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Tribunale di Trani (n. 3452/2024 R.G.) chiedendo di

"1) accertarsi e dichiararsi, sussistente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per tutti i motivi innanzi dedotti;

Conseguentemente, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, emessa dal Giudice di Pace di Barletta - n. 253/2024 (r.g. 934/2023), resa dall' Avv. Luciano Lasaracina il 30 settembre 2024, depositata in Cancelleria il 30 settembre 2024 - non notificata , chiedeva dichiararsi provata la domanda, e quindi il diritto dell'appellante a vedersi riconoscere le spese di lite del primo grado dovendosi condannare a tale titolo l'appellata;

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, comprese le spese documentate del primo grado, oltre accessori di legge a liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. ";

l'Amministrazione comunale, stante la nota prot. n. 2294 del 13.01.2025 del Comando Polizia Locale, riteneva opportuno costituirsi in giudizio;

pertanto, per il giudizio in parola, si conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Barletta all'Avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura Comunale di Barletta, con facoltà di chiamare terzi in causa, giusta determinazione dirigenziale n. 362 del 11/3/2025;

che, all'esito del giudizio, il Tribunale di Trani, emetteva sentenza n. 397/2025, notificata al Comune di Barletta in data 07.04.2025, con la quale così disponeva:

“in accoglimento dell'appello spiegato da Lacerenza Amedeo con ricorso del 22.10.2024, avverso la sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n. 934/2023 RG, dal Giudice di Pace di dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in favore del Lacerenza. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;

dichiara tenuto e condanna il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore del Lacerenza. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti”;

che l'Avv. Antonio Lacerenza, difensore giudiziale del Sig. Lacerenza Amedeo, con nota spese, prot. n. 36198 del 30.04.2025, quantificava le somme dovute in esecuzione della sentenza in parola, per sorte capitale e spese legali;

che, conseguentemente, in esecuzione della sopraindicata sentenza, occorre procedere, entro e non oltre la data del 05.08.2025, termine dei 120gg. dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, onde evitare ulteriori aggravi di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, al pagamento della somma complessiva di € 1.196,01 per spese legali di cui: € 746,00 per compenso professionale (€ 346,00 per il I GRADO ed € 400,00 per il II GRADO come da sentenza), € 111,90 (15% su tot. € 746,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 34,32 (per cap. 4% su tot. € 857,90), € 196,29 (per iva al 22% su tot. € 892,22) € 107,50 per borsuali, (I e II GRADO) al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Antonio Lacerenza, dichiaratosi antistatario.

Dato atto che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la previsione di cui all'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00), ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

Ritenuto di dover procedere senza indugio alla presa d'atto ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 1.196,01 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto e richiamato l'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00).

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Dei Revisori;

PROPONE

Di procedere alla presa d'atto ed al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio di complessivi € 1.196,01 derivante dalla sentenza n. 397/2025, pronunciata dal Tribunale di Trani.

Di dare atto che il pagamento della somma di cui al precedente punto trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del responsabile Ufficio Deliberazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.23 comma 5 della L. n.289/02.

Di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere a salvaguardare gli equilibri di bilancio nei termini previsti dall'art.193 del T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Servizio Autonomo Contenzioso e Legalità in oggetto indicata.

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) DI PROCEDERE alla presa d'atto e al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., comma 1, lett. a), del debito fuori bilancio di € 1.196,01 derivante dalla sentenza n. 397/2025, pronunciata dal Tribunale di Trani, con effetto cognitorio.
- 3) DI PRENDERE ATTO che il pagamento della somma complessiva di € 1.196,01 trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9031118, bilancio 2025.
- 4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4°, del D. Lgs. 267/2000.
- 5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art.23, co.5 della L. n.289/02, all'Ufficio Delibere per la trasmissione dello stesso alla Procura della Corte dei Conti.